

DELIBERAZIONE n. 1496 del 17 ottobre 2013

OGGETTO: Liquidazione parziale dell'intimazione di pagamento n. 07420139001013310 (relativa alla cartella di pagamento n. 07420110020409716), emessa da Equitalia Centro S.p.A., concernente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di diverse strutture dell'ASL di Nuoro (amministrative e sanitarie) site nel Comune di Nuoro.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con la cartella di pagamento n. 07420110020409716, emessa da Equitalia Centro S.p.A., allegata in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (**all. 1**), veniva richiesto a questa Azienda il pagamento di € 68.267,31 a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati (TARSU), applicata dall'Amministrazione Comunale di Nuoro, con riferimento agli anni di imposta dal 2006 al 2010, a diverse strutture amministrative e sanitarie, site nel medesimo Comune, possedute da questa Azienda a vario titolo (proprietà o altro);

RILEVATO che nella cartella di pagamento anzidetta, tra gli immobili assoggettati alla T.A.R.S.U., risultano, con riferimento all'anno 2010, anche, i due presidi ospedalieri di questa Azienda "C. Zonchello" (importo iscritto a ruolo € 6.242,00) e "San Francesco" (€ 27.716,00) e il Poliambulatorio (ex INAM), ubicato in Nuoro, Via Manzoni (€ 4.066,00);

PRESO ATTO che in relazione ai suddetti PP.OO. e al Poliambulatorio denominato ex INAM il Comune di Nuoro ha cessato di fornire il servizio a decorrere dal 01/05/2009 ed esclusivamente per il Poliambulatorio il servizio comunale, di smaltimento dei rifiuti, è stato ripristinato dal 05/06/2010 (mentre per i PP.OO, il servizio di smaltimento in questione, non è stato più ripristinato e dal 01/05/2009 viene svolto dalla Società Polo Sanitario Sardegna Centrale);

RITENUTA indebita la richiesta inerente il pagamento di un servizio che non è stato fornito per tutto l'anno 2010 per i PP.OO. e dal 01/01/2010 al 04/06/2010 per il Poliambulatorio ubicato in Nuoro, Via Manzoni, questa Azienda ha ritenuto opportuno effettuare apposito reclamo, trasmesso all'Amministrazione Comunale con nota prot. n. 2012/819 del 05/01/2012;

PRESO ATTO della nota prot. 35351 del 27/08/2012 con la quale (in riscontro al suddetto reclamo) il Comune di Nuoro ha manifestato l'intento di effettuare uno sgravio parziale dell' 80% rispetto all'importo intero richiesto (con la cartella n. 07420110020409716) con riferimento ai PP.OO;

RITENUTO, comunque, di dover esperire ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro in quanto ritenuta indebita la pretesa di pagare il 20% del tributo per un servizio non fornito;

VISTA la Sentenza n. 109/02/12 del 26/09/2012 che si allega alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (**all. 2**), la quale stabilisce che con riferimento ai PP.OO. "La pretesa del Comune di esigere una percentuale del tributo in misura del 20% per la copertura dei costi fissi di gestione del servizio di smaltimento è immotivata" e "per il Poliambulatorio, ex INAM, sito in Via Manzoni, Nuoro, l'imposta è dovuta per il periodo dal 05/06/2010 al 31/12/2010" (mentre nulla è dovuto dal 01/01/2010 al 04/06/2010);

VISTA l'intimazione di pagamento n. 07420139001013310 (**all. 3**) che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con la quale la Società Equitalia notifica il mancato pagamento della cartella n. 07420110020409716 il cui importo originario (dovuto al Comune di Nuoro quale Ente creditore) di € 68.267,31, è stato ridotto (a seguito dello sgravio dell'80% del tributo preteso per i PP.OO.) in € 41.489,53 (e precisamente: € 36.716,88 a titolo di importo non pagato per somme iscritte a ruolo; € 3.369,24 per compensi di riscossione; € 1.403,41 per interessi di mora);

ACCERTATO che il Comune di Nuoro non ha proceduto a comunicare all'Agente della Riscossione la sentenza n. 109/02/12 del 26/09/2012 e che, pertanto, nella suddetta intimazione di pagamento è stato conteggiato anche il maggiore importo pari al 20% della tassa intera prevista per i Presidi Ospedalieri;

RILEVATO, inoltre, che cartella di pagamento n. 07420110020409716 addebita la TARSU, con riferimento all'intero anno 2010, pari ad € 4.066,00, per il Poliambulatorio (ex INAM) mentre tenuto conto della suddetta sentenza si evince che la citata tassa con riferimento all'anno 2010 è dovuta esclusivamente per mesi sette, decorrenti dal 05/06/2010 al 31/12/2010, con un importo di € 2.372,00;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che non sono dovute le somme conteggiate nell'intimazione di pagamento n. 07420139001013310 a titolo di:

- TARSU per ii PP.OO. "San Francesco" (€ 5.543,00) e "C. Zonchello" (€ 1.248,00) e per l'immobile ubicato a Nuoro in Via Manzoni (€ 1.694,00, pari all'imposta per il periodo dal 01/01/2010 al 04/06/2010, in cui il servizio non è stato fornito);
- oneri di riscossione e interessi applicati con riferimento ai suddetti Presidi Ospedalieri e parte degli oneri di riscossione applicati all'immobile ubicato in Nuoro, Via Manzoni;

RILEVATO, tuttavia, che la mancata liquidazione delle somme richieste con l'intimazione di pagamento, già citata, produce il maturare di interessi di mora (per quanto concerne quella parte di tributi che risultano dovuti), si dispone di autorizzare il pagamento dell'imposta in relazione a quegli immobili, elencati nel prospetto che si allega alla presente (**all. 4**), rispetto ai quali la tariffa risulta correttamente applicata;

DISPOSTO, per quanto anzidetto, di liquidare, a seguito dell'intimazione di pagamento n. 07420139001013310, alla Società Equitalia (quale Agente della riscossione per conto del Comune di Nuoro), l'importo totale di € 32.244,36 (di cui € 29.582,00 quale importo iscritto a ruolo per tasse, interessi e sanzioni e € 2.662,36 per oneri di riscossione) a titolo di TARSU, anni 2006-2010, per le strutture menzionate nel citato prospetto indicato come all. 4;

STABILITO, inoltre, di pagare, con riferimento alla cartella di pagamento n. 07420110020409716, all'Equitalia Centro S.p.A., gli interessi (maturati dal momento dell'esigibilità delle somme alla data di effettivo pagamento) non appena questi saranno conteggiati, dalla medesima Società; sugli importi realmente dovuti a titolo di tributi;

DATO ATTO dell'allegata dichiarazione trasmessa da questa Azienda, in data 16/07/2013, all'Equitalia Centro S.p.A (**all. 5**) ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 537 a 544 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, si chiede la sospensione dell'attività di riscossione, per l'importo iscritto a ruolo (di cui all'intimazione di pagamento n. 07420139001013310) e si comunicano gli atti che attestano l'indebita iscrizione a ruolo di somme non dovute, precisamente:

- Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro, dalla quale si evince l'indebita richiesta del tributo denominato TARSU (in misura del 20% rispetto alla tariffa intera) applicata ai PP.OO. di Nuoro (importo totale € 6.791,00) e al Poliambulatorio, ex INAM (€ 1.694,00);

RITENUTO, per quanto anzidetto, di procedere alla liquidazione parziale dell'intimazione di pagamento n. 07420139001013310, concernente il mancato pagamento della cartella di pagamento n. 07420110020409716 per l'importo effettivamente dovuto di € 32.244,36 per gli anni dal 2006 al 2010, a titolo di tributi (e oneri connessi) applicati dall'Amministrazione Comunale di Nuoro alle

diverse strutture amministrative e sanitarie, menzionate nel prospetto allegato (all. 4) site nel medesimo Comune di Nuoro, possedute da questa Azienda a vario titolo (proprietà o altro);

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/05 del 31.03.2011;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il parere favorevole espresso a propria firma nel presente atto dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa:

- di procedere alla liquidazione parziale dell'intimazione di pagamento n. 07420139001013310 (concernente il mancato pagamento della cartella di pagamento n. 07420110020409716, per l'importo effettivamente dovuto di € 32.244,36 (di cui € 29.582,00 quale importo iscritto a ruolo comprensivo di tasse, interessi e sanzioni e € 2.662,36 per oneri di riscossione), per gli anni dal 2006 al 2010, a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti, applicata dall'Amministrazione Comunale di Nuoro alle diverse strutture amministrative e sanitarie, menzionate nel prospetto allegato (all. 4) site nel medesimo Comune di Nuoro, possedute da questa Azienda a vario titolo (proprietà o altro);
- di ritenere indebita la richiesta di somme (conteggiate nell'intimazione di pagamento n. 07420139001013310) a titolo di:
 - TARSU per i PP.OO. "San Francesco" (€ 5.543,00) e "C. Zonchello" (€ 1.248,00) e per l'immobile ubicato a Nuoro in Via Manzoni (€ 1.694,00), per un totale di € 8.485,00;
 - oneri di riscossione e interessi applicati con riferimento ai suddetti Presidi Ospedalieri e all'immobile ubicato in Nuoro, Via Manzoni;
- di pagare, con riferimento alla cartella di pagamento n. 07420110020409716 all'Equitalia Centro S.p.A., gli interessi (maturati dal momento dell'esigibilità delle somme alla data di effettivo pagamento) non appena questi saranno conteggiati (dalla citata Società) sugli importi realmente dovuti a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati;
- di dare atto che la spesa di € 32.244,36 sarà imputata al conto del bilancio aziendale n. 0506010115 (Smaltimento rifiuti ordinari), ove risultano risorse disponibili;
- di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento ciascuno per la parte di rispettiva competenza: il Servizio Gestione Attività Logistiche e Tecniche e il Servizio Bilancio.
- che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore
Servizio Gestione Attività logistiche e Tecniche
f.to Dott. Francesco Bomboi

Posizione Organizzativa
Gestione Giuridica Patrimonio Immobiliare
f.to Dott.ssa Patrizia Corrias

Parere espresso ai sensi dell'art. 3, comma 7, Dlgs 502/92 e successive modificazioni

FAVOREVOLE
IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

FAVOREVOLE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

In caso di parere contrario leggesi la relazione allegata.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 17 ottobre 2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

[] Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

[] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Resp. Servizio Tecnico Logistico	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato